



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 24 ottobre 2013

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

RIUNIONE GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2013

1. Ricorso A.C. PERUGIA CALCIO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Camplone Andrea seguito gara Prato/Perugia del 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell'8.10.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Camplone Andrea a 2 giornate effettive di gara.

2. Ricorso A.C. PISA 1909

avverso la sanzione della ammenda di € 4.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Pisa/Pontedera del 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell'8.10.2013)

RESPINTO

3. Ricorso VIRTUS ENTELLA

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al sig. Prina Luca seguito gara Vicenza/Virtus Entella del 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell'8.10.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Prina Luca a 2 giornate effettive di gara.

4. Ricorso TERNANA CALCIO

avverso la sanzione della ammenda di €500,00 inflitta alla reclamante seguito gara del Campionato Nazionale Beretti, Ternana/L'Aquila del 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 19/TB del 9.10.2013)

RESPINTO

5. Ricorso CALCIO COMO

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Colella Giovanni seguito gara Cremonese/Como del 12.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 15.10.2013)

6. Ricorso Calc. GIUSEPPE ALESSI

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta seguito gara Pro Patria/Reggiana del 13.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 15.10.2013)

RESPINTO

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflittagli a 2 giornate effettive di gara.